

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**PARERI**

<b>Voce</b>	sanzioni amministrative rifiuti
<b>Estremi del parere</b>	Rif. 70/11/2013 – prot. n. 13459 del 3 giugno 2013
<b>Massima</b>	<p>La disciplina dei rifiuti attiene alla tutela dell'ambiente che, in base all'art. 117 della Costituzione, è di competenza esclusiva dello Stato; di conseguenza, anche in Sicilia si applica il d.lgs. n. 152/2006. Tuttavia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti implicano l'assunzione di pubblici servizi, materia di competenza legislativa concorrente in virtù dell'art. 17, lettera h dello Statuto regionale. Sia la normativa statale che regionale prevedono che le funzioni di controllo dei relativi illeciti in materia di rifiuti sono attribuite alle province. Per quanto riguarda i relativi proventi, l'art. 263 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che sono devoluti interamente alle province, salvo le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 261 del medesimo d.lgs. in cui spettano ai comuni.</p> <p>L'art. 28 della l.r. n. 10/1999 stabilisce, per converso, che alle province regionali è attribuita una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. Dal momento che, in base all'art. 36 dello Statuto regionale, al fabbisogno finanziario della Regione si provvede anche a mezzo di tributi deliberati dalla medesima, l'art. 28 in parola prevale sulla diversa disciplina prevista dal sistema statale.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>	art. 117 cost. - Statuto Regione siciliana - d.lgs. n. 152/2006 – l.r. n. 10/1999

**Redattore: Chiapparrone - Catalano**